



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 222 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/GPR Oggetto: Nuovi criteri per la concessione del patrocinio e dei
 0 NC contributi da parte della Regione Marche per
 iniziative e manifestazioni di carattere rilevante;
 Prot. Segr. criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni
 157 distintivi e per l'adesione ai comitati di onore.
 Revoca della DGR n. 10 del 14.01.2008 e della DGR n.
 980 del 15.06.2009

Lunedì 17 febbraio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- PAOLA GIORGI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

OGGETTO: Nuovi criteri per la concessione del patrocinio e dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore. Revoca della DGR n. 10 del 14.01.2008 e della DGR n. 980 del 15.06.2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della L.R. 15/10/2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per la concessione del contributo da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, nonché i criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione a comitati di onore di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare conseguentemente la DGR n. 10 del 14.01.2008 e la DGR n. 980 del 15.06.2009 avente a oggetto: "Modifica DGRM n. 10 del 14 gennaio 2008. Criteri per la concessione del patrocinio, nonché per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore";
- di demandare alla P.F. Affari generali l'approvazione, con proprio decreto, della modulistica relativa alla presentazione delle domande e del Kit Rendicontazione relativo alla rendicontazione delle istanze;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, stabilendo contestualmente che le informazioni di cui agli art. 26 e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 siano riportate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- DPR 7 aprile 2000 n. 118;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con L. 30 luglio 2010, n.122;
- D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PP.AA."
- DGRM n. 10 del 14 gennaio 2008 "Criteri per la concessione del patrocinio, nonché per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore";
- DGR n. 980 del 15 giugno 2009 "Modifica DGRM n. 10 del 14 gennaio 2008 "Criteri per la concessione del patrocinio, nonché per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore"";
- DGR n. 1809 del 28 dicembre 2012 "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-14";

Motivazione

Con delibera di Giunta regionale n. 10 del 14/01/08 l'Amministrazione ha provveduto ad adottare nuovi criteri per la concessione dei patrocini e per la concessione dei contributi a iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, nonché criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore.

In seguito alla prima applicazione della citata delibera si è proceduto a implementare attraverso lievi cambiamenti le procedure con delibera di Giunta Regionale n. 980 del 15/06/2009.

Con il presente atto si ritiene necessario provvedere ad apportare ulteriori nuove modifiche al sistema, ritenute indispensabili soprattutto in relazione agli ultimi provvedimenti legislativi del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica nonché del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle Pubbliche Amministrazioni, e procedere, pertanto, alla revoca delle delibere di Giunta n. 10 del 14/01/08 e n. 980 del 15/06/09 disponendo così di un testo unico aggiornato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ossequio al principio di stabilizzazione finanziaria e di contenimento delle spese, si ritiene opportuno provvedere all'approvazione dell'Allegato 1) riguardante i nuovi criteri e modalità per la concessione del patrocinio e per la concessione dei contributi per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; nonché i criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione a comitati di onore.

Vista l'esperienza maturata nel settore e al fine di evitare le doppie contribuzioni per una stessa iniziativa all'interno dell'Ente Regione Marche, si ritiene di non dover finanziare le iniziative che ricevono contribuzioni dall'Assemblea regionale.

Si è, inoltre, deciso di meglio declinare le voci di spesa ritenute ammissibili, in particolare **le spese ammissibili** sono quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa o correlate alle modalità di svolgimento della stessa.

I costi relativi all'eventuale personale esterno (relatori e/o collaboratori) saranno ammessi solo nella misura massima di due a iniziativa, dietro presentazione di documentazione di spesa riportante il costo della prestazione, anche se occasionale, emessa regolarmente ai fini fiscali.

Solo nel caso in cui tale personale esterno non percepisca alcun compenso, possono essere ammesse, dietro idonea documentazione fiscale, le spese vive sostenute per i relatori e/o collaboratori, e in particolare, saranno rimborsate le spese di viaggio, pernottamento e vitto, quest'ultimo nella misura massima di 20,00 euro.

Le spese per coffee break sono ammesse solo se effettuate durante le pause delle iniziative e comunque nella misura non superiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Tutta la documentazione presentata per il contributo deve riportare in allegato le ricevute attestanti il costo sostenuto.

Si ritiene, invece di individuare tra **le spese non ammissibili** le seguenti:

- le spese correnti per il funzionamento dell'Associazione o Ente promotore (quali spese generali, per la retribuzione del personale, per uso, noleggio e/o acquisto di attrezzature d'ufficio, quote di tesseramento, luce, riscaldamento, telefono, manutenzioni, vigilanza, cancelleria, nonché le spese per garanzie bancarie, imposte, tasse, consulenze legali, parcelle professionali, ecc.);
- spese di acquisto di beni e servizi o lavori non funzionali all'iniziativa beneficiaria del contributo;
- rimborsi spese di carburante;
- tutte le spese di rappresentanza non riferibili all'iniziativa beneficiaria del contributo e, comunque le spese per pranzi, coffee break nella misura superiore al 5% del costo totale dell'iniziativa ammessa a finanziamento;
- spese di viaggio, pernottamento e vitto al personale esterno (relatori e/o collaboratori) qualora ricevano un compenso;
- i compensi o rimborsi, anche parziali sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o strutturati a qualsiasi titolo;
- qualunque forma di autocertificazione contabile;
- le voci relative a "imprevisti".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Al fine di evitare un'eccessiva rideterminazione dei contributi, penalizzante il soggetto beneficiario poiché la determinazione del contributo viene stimata sulla base di un preventivo che, in quanto tale, ha ovvi margini di oscillazione e di incertezze, la rendicontazione delle spese deve risultare pari almeno all'80 per cento della somma preventivata per non essere oggetto di rideterminazione.

Riguardo le modalità di liquidazione dei contributi, avendo sperimentato durante tutto il 2013 il Kit Rendicontazione che sarà approvato conseguentemente all'adozione della presente deliberazione con apposito decreto dirigenziale, è disposta la liquidazione previa presentazione del **Kit Rendicontazione** che dovrà pervenire entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

Si propone pertanto:

- di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per la concessione del contributo da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, nonché i criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione a comitati di onore di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare conseguentemente la DGR n. 10 del 14.01.2008 e la DGR n. 980 del 15.06.2009 avente a oggetto: "Modifica DGRM n. 10 del 14 gennaio 2008 Criteri per la concessione del patrocinio, nonché per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante; criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per l'adesione ai comitati di onore";
- di demandare alla P.F. Affari generali l'approvazione, con proprio decreto, della modulistica relativa alla presentazione delle domande e del Kit Rendicontazione relativo alla rendicontazione delle istanze;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, stabilendo contestualmente che le informazioni di cui agli art. 26 e 27 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 siano riportate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Marche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(*Margherita Gubinelli*)
Margherita Gubinelli

VISTO

DIRIGENTE DELLA PF AFFARI GENERALI

(*Avv. Gabriella de Berardinis*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL CAPO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL CAPO DI GABINETTO

(Dott. ~~Marco~~ **Bacchetti**)

La presente deliberazione si compone di n. **15** pagine, di cui n. **9** pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa **Elisa Moroni**)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE; NONCHE' CRITERI PER LA AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI E PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI ONORE.

**PARTE I
PATROCINIO**

1.1) Che cosa è il patrocinio?

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione simbolica e una manifestazione di apprezzamento della Regione a iniziative di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalità: esso non è oneroso.

Il patrocinio è finalizzato ad assicurare alla manifestazione rilievo, credibilità e un riconoscimento morale.

2.1) A chi è concesso il patrocinio?

Il patrocinio può essere concesso a

- Comuni, Province, Comunità Montane, Istituti, Università e altri enti pubblici;
- Istituti, associazioni e altre organizzazioni private.

3.1) Per che cosa viene concesso il patrocinio?

Il patrocinio può essere concesso per iniziative rilevanti per il loro valore culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed economico che si svolgano all'interno del territorio regionale.

Le iniziative consistono, a titolo esemplificativo, in convegni, congressi, seminari, ricerche, mostre, rassegne, concorsi, premi, manifestazioni, ecc.

Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgano al di fuori del territorio regionale, purché di evidente prestigio e interesse per la Regione Marche.

4.1) Quando non viene concesso il patrocinio?

Il patrocinio non è concesso quando l'iniziativa è promossa da singoli soggetti privati.

Non è concesso il patrocinio per le manifestazioni prive di interesse e rilevanza regionale, che non coinvolgano il territorio regionale e per tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro o che abbiano carattere commerciale o che siano promosse da partiti o movimenti politici.

Il patrocinio non è concesso per quelle iniziative che risultino, anche in minima parte, contrarie alle finalità istituzionali della Regione Marche.

Il patrocinio non è concesso per quelle iniziative che non rispondano in modo sufficiente ai valori indicati al punto 10.1).

5.1) Come si ottiene il patrocinio?

Per ottenere il patrocinio deve essere inviata, in carta semplice, una domanda almeno 30 giorni prima della data della manifestazione indirizzata a:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente della Giunta regionale
Palazzo Raffaello
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona AN

6.1) Come deve essere redatta la richiesta?

La richiesta, su carta intestata dell'Ente richiedente, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e va compilata secondo il modello disponibile sul sito della Regione Marche www.regione.marche.it; la richiesta deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento e deve motivare in modo dettagliato il "rilevo regionale" della iniziativa; la richiesta deve inoltre indicare gli strumenti di comunicazione che si intendano utilizzare per promuovere e dare visibilità alla manifestazione.

7.1) Qual è il servizio regionale competente?

La competenza in materia è riservata al Servizio Gabinetto del Presidente e in particolare alla PF Affari generali, che può avvalersi, durante la fase istruttoria, mediante richiesta di parere, di altre strutture della Giunta regionale, in relazione alle specifiche materie di competenza.

Qualora la domanda risulti incompleta il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione mancante e/o i chiarimenti necessari; i termini del procedimento in questi casi sono sospesi finché non venga assolta in modo esaustivo la richiesta interlocutoria.

8.1) Come avviene la concessione del patrocinio?

La concessione del patrocinio avviene con comunicazione del Presidente della Giunta regionale.

Il diniego del patrocinio avviene con comunicazione motivata del Dirigente competente.

9.1) Quali sono i tempi del procedimento per la concessione del patrocinio?

La comunicazione in merito alla richiesta di patrocinio avviene con nota inviata all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

10.1) Con quali criteri l'Amministrazione regionale concede il patrocinio?

Le iniziative valevoli ai fini della concessione del patrocinio sono quelle che:

- A) promuovano e apportino un contributo in modo rilevante all'immagine della Regione in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed economico, nell'ambito e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della società marchigiana;
- B) concorrano al recupero delle tipicità e tradizioni regionali e locali;
- C) realizzino iniziative in linea con gli obiettivi e i compiti dell'Amministrazione regionale o concernenti materie di specifico interesse dell'Amministrazione regionale;
- D) vedano la partecipazione di personalità di particolare prestigio.

11.1) Che cosa comporta la concessione del patrocinio?

La concessione del patrocinio da parte della Regione autorizza l'utilizzo della dicitura "con il patrocinio della Regione Marche" e l'uso del logo e dello stemma della Regione ai sensi del Regolamento regionale n. 12/2004.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di uso non autorizzato o non corretto della dicitura o del logo e dello stemma la Amministrazione si riserva la facoltà di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, salvo il ricorso a qualsiasi azione legale a tutela della propria immagine.

La concessione del patrocinio non comporta l'attribuzione di benefici finanziari diretti o indiretti o agevolazioni; può comportare, se richiesto, l'uso gratuito di locali messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Il patrocinio concesso può essere utilizzato solo per la singola manifestazione richiesta; pertanto se la manifestazione viene replicata ogni anno, per il rinnovo del patrocinio deve essere avanzata una nuova domanda.

Il patrocinio concesso è unico nel senso che non è prevista la possibilità di aggiungere la denominazione di strutture organizzative della Regione Marche.

Ogni forma di responsabilità collegata all'evento è da attribuirsi al soggetto promotore e organizzatore.

12.1) Che cosa occorre fare nel caso in cui l'iniziativa, oggetto di patrocinio, subisca delle modifiche rispetto al programma prefissato?

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma ne deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Marche che si riserva la facoltà di riesaminare la domanda entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di modifica; nel caso in cui le modifiche non fossero coerenti con i criteri dettati con il presente atto il patrocinio può non essere concesso o, se concesso, può essere revocato.

13.1) Il richiedente può affidare la gestione dell'iniziativa a un organizzatore specializzato?

Sì, a tal fine il richiedente deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Marche degli estremi identificativi dell'organizzazione.

14.1) Che cosa è il Registro di Qualità delle manifestazioni?

Il Registro di Qualità delle manifestazioni è un elenco estraibile dal Database, tenuto a cura della PF Affari Generali, nel quale vengono inserite le manifestazioni patrocinate nel rispetto dei requisiti di qualità indicati nel presente atto.

15.1) La Regione Marche può recedere dal patrocinio?

L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora si riscontri il mancato rispetto dei requisiti indicati nel presente atto, fatta salva ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri diritti.

La revoca è disposta con comunicazione del Dirigente competente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTE II
CONTRIBUTO

1.2) Che cosa è il contributo?

Il contributo rappresenta una forma di adesione sostanziale dell'Amministrazione regionale a iniziative di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalità.

Il contributo consiste in un sostegno economico concesso dalla Regione Marche a titolo di partecipazione alle spese sostenute dal richiedente per l'organizzazione e/o per lo svolgimento dell'evento.

2.2) A chi è concesso il contributo?

Il contributo è concesso ai medesimi soggetti indicati al punto 2.1); per i contributi richiesti da associazioni, istituzioni e altre organizzazioni private occorre che queste siano attive da almeno un triennio e che, per notorietà e struttura possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.

3.2) Per che cosa viene concesso il contributo?

Il contributo viene concesso per iniziative di particolare valore e interesse così come indicato al punto 3.1).

4.2) Quando non viene concesso il contributo?

Il contributo non viene concesso quando ricorrano le condizioni di cui al punto 4.1) commi da 1 a 3.

Inoltre non è concesso il contributo in caso di domanda presentata oltre i termini indicati al punto 5.2) o nei casi di non rilevanza dell'evento ai sensi del punto 10.2).

Non possono essere concesse contribuzioni agli stessi soggetti per più di una volta nello stesso esercizio finanziario, né a iniziative finanziate o finanziabili con specifiche leggi di settore di competenza dei singoli servizi regionali né a iniziative già finanziate dall'Assemblea regionale.

5.2) Come si ottiene il contributo?

Per ottenere il contributo deve essere redatta, in carta semplice, una domanda che deve pervenire all'Amministrazione regionale:

per le istanze relative al primo semestre entro il 30/04

per le istanze relative al secondo semestre entro il 30/09

Il termine è perentorio: le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione; a tal fine fa fede la data di arrivo.

Le istanze devono essere indirizzate a:

Presidente della Giunta regionale - Palazzo Raffaello

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 Ancona AN

6.2) Come deve essere redatta la domanda?

La richiesta, su carta intestata dell'Ente richiedente, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale secondo il modello disponibile sul sito della Regione Marche www.regione.marche.it; la richiesta deve essere corredata da:





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. programma dell'iniziativa che si propone per il finanziamento, con l'indicazione dei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento unitamente alla indicazione dei vari relatori e partecipanti; la domanda deve motivare inoltre in modo puntuale il "rilievo regionale" della iniziativa;
2. preventivo dettagliato indicante le spese previste, nonché le ipotesi di entrata evidenziando se siano stati richiesti o previsti altri contributi o agevolazioni pubbliche, precisandone la natura e l'entità;
3. dichiarazione, della cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulta se è stata presentata altra istanza di contributo alla Regione allo stesso titolo, anche con riferimento a specifiche norme di legge o regolamentari;
4. indicazione degli strumenti di comunicazione che si intendano utilizzare per promuovere e dare visibilità alla manifestazione.

7.2) Qual è il servizio regionale competente?

La competenza è riservata al Servizio Gabinetto del Presidente e in particolare alla PF Affari Generali che provvede, ai sensi del punto 7.1), a riscontrare che le domande siano state presentate nei termini indicati al precedente punto 5.2) e che siano corredate dalla documentazione prevista al punto 6.2).

8.2) Come avviene la concessione del contributo?

La concessione del contributo avviene con decreto del dirigente della PF Affari Generali, competente all'interno della struttura Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, che approva l'elenco delle istanze pervenute disponendo in merito a ogni singola richiesta nel rispetto e fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ogni semestre (pari al 50% della disponibilità annuale).

Il decreto di approvazione dell'elenco viene comunicato tempestivamente a tutti gli istanti.

9.2) Quali sono i tempi del procedimento per la concessione dei contributi?

Il decreto dirigenziale che approva l'elenco e dispone in merito al contributo viene adottato entro 60 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande.

10.2) Quali sono gli indicatori della rilevanza dell'evento?

Le domande vengono esaminate dal responsabile del procedimento che valuta ogni istanza alla luce degli indicatori sotto elencati:

- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine, alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione della Regione;
- particolare riferimento alle tipicità, tradizioni e folklore marchigiano;
- rilevanza territoriale dell'evento;
- rilevanza e significato dell'iniziativa anche con riferimento a obiettivi generali e compiti della Regione nonché al carattere e contenuto innovativo della stessa;
- rilevanza dei valori veicolati dalla iniziativa anche con riferimento al particolare tipo di utenti ai quali la manifestazione è rivolta (anziani, portatori di handicap, giovani ecc.);
- particolare prestigio dei soggetti partecipanti, invitati e relatori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.2) Con quali criteri si determina l'ammontare del contributo?

L'ammontare del contributo dipende dalla pesatura della rilevanza dell'evento determinata in seguito all'istruttoria effettuata sulla base degli indicatori sopra elencati.

L'ammontare del beneficio economico eventualmente concesso sarà comunque compreso entro un minimo di € 500,00 e un massimo di € 5.000,00.

Il contributo erogato non potrà superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Resta inteso che, qualora l'evento per il quale si richiede il contributo non abbia le caratteristiche della rilevanza sopra esposte, lo stesso non beneficerà di alcun sostegno economico.

12.2) Quali sono le spese ammissibili e quelle non ammissibili a contributo?

a) Le spese ammissibili sono quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa o correlate alle modalità di svolgimento della stessa.

I costi relativi all'eventuale personale esterno (relatori e/o collaboratori) saranno ammessi solo nella misura massima di due a iniziativa, dietro presentazione di documentazione di spesa riportante il costo della prestazione, anche se occasionale, emessa regolarmente ai fini fiscali.

Solo nel caso in cui tale personale esterno non percepisca alcun compenso, possono essere ammesse, dietro idonea documentazione fiscale, le spese vive sostenute per i relatori e/o collaboratori, e in particolare, saranno rimborsate le spese di viaggio, pernottamento e vitto, quest'ultimo nella misura massima di 20.00 euro.

Le spese per coffee break sono ammesse solo se effettuate durante le pause delle iniziative e comunque nella misura non superiore al 5% della spesa ritenuta ammissibile.

Tutta la documentazione presentata per il contributo deve riportare in allegato le ricevute attestanti il costo sostenuto.

b) Le spese non ammissibili sono:

- le spese correnti per il funzionamento dell'Associazione o Ente promotore (quali spese generali, per la retribuzione del personale, per uso, noleggio e/o acquisto di attrezzature d'ufficio, quote di tesseramento, luce, riscaldamento, telefono, manutenzioni, vigilanza, cancelleria, nonché le spese per garanzie bancarie, imposte, tasse, consulenze legali, parcelle professionali, ecc.);
- spese di acquisto di beni e servizi o lavori non funzionali all'iniziativa beneficiaria del contributo;
- tutte le spese di rappresentanza non riferibili all'iniziativa beneficiaria del contributo e comunque le spese per pranzi, coffee break nella misura superiore al 5% del costo totale dell'iniziativa ammessa a finanziamento;
- rimborsi spese di carburante;
- spese di viaggio, pernottamento e vitto al personale esterno (relatori e/o collaboratori) qualora ricevano un compenso;
- i compensi o rimborsi, anche parziali sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di propri soci o dipendenti o strutturati a qualsiasi titolo;
- qualunque forma di autocertificazione contabile;
- le voci relative a "imprevisti".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.2) Quali sono le modalità di liquidazione?

Il contributo sarà erogato dopo l'approvazione del decreto che dispone in merito alle singole istanze con riferimento al semestre relativo.

Il contributo sarà erogato a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate tramite fatture.

Si precisa che le fatture, le quietanze, le ricevute o altro documento giustificativo, devono essere intestati al soggetto promotore dell'iniziativa, salvo il caso di cui al successivo punto 16.2). In tale ipotesi il contributo è comunque concesso al soggetto promotore che avrà poi l'onere di destinare il contributo al soggetto organizzatore.

La liquidazione è disposta previa presentazione del **Kit Rendicontazione** che dovrà pervenire entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

Non sono previste anticipazioni di spese.

Nell'ipotesi in cui dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore all'80 per cento di quella preventivata, il contributo è liquidato in maniera proporzionalmente ridotta.

Non sono ammesse autocertificazioni di sorta.

14.2) Che cosa comporta la concessione del contributo?

La concessione del contributo da parte della Regione autorizza l'utilizzo della dicitura "con il contributo della Regione Marche" e l'uso del logo e dello stemma della Regione ai sensi del Regolamento regionale n. 12/2004.

In caso di non autorizzato o non corretto uso della dicitura e/o logo e dello stemma la Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere ulteriori contribuzioni per iniziative promosse dallo stesso soggetto, salvo il ricorso a qualsiasi azione legale a tutela della propria immagine.

I beneficiari hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e nei tempi indicati nella domanda presentata.

Ogni forma di responsabilità collegata all'evento è da attribuirsi all'ente promotore e organizzatore.

15.2) Che cosa occorre fare nel caso in cui l'iniziativa, oggetto di contributo, subisca delle modifiche rispetto al programma prefissato?

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Marche che si riserva di riesaminare la domanda entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di modifica; nel caso in cui le modifiche non fossero coerenti con i criteri dettati con il presente atto il contributo, se concesso, può essere revocato.

16.2) Il richiedente può affidare la gestione dell'iniziativa a un organizzatore specializzato?

Sì, a tal fine il richiedente deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Marche degli estremi identificativi dell'organizzazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.2) Quali sono i casi in cui il contributo può essere revocato?

Oltre ai casi disciplinati al punto 15.2), nell'ipotesi che l'iniziativa non sia stata realizzata o che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese, è disposta la totale o parziale revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'interesse regionale.

Il contributo, inoltre, verrà revocato nel caso non pervenga idonea e regolare documentazione per la liquidazione, entro i 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo.

Verrà, altresì, disposta la revoca qualora il soggetto richiedente usufruisca di altre contribuzioni previste da leggi regionali.

18.2) Albo regionale dei beneficiari

La struttura Gabinetto del Presidente cura la tenuta dell'Albo dei soggetti beneficiari istituito ai sensi del DPR 7/4/2000 n. 118.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTE III

**AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI ONORE**

1.3) Come si possono utilizzare i segni distintivi della Regione Marche?

Al di fuori del patrocinio è ammesso l'uso dei segni distintivi della Regione Marche solo dietro espressa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 12/04.

Per il rilascio dell'autorizzazione si seguono i principi e le modalità indicate per la concessione del patrocinio, con la precisazione che la comunicazione in merito alla eventuale autorizzazione avviene con nota del dirigente competente.

2.3) Che cosa è l'adesione della Regione Marche a Comitati di onore?

L'adesione a Comitati di onore organizzati per le diverse manifestazioni è una forma di partecipazione non onerosa del Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale adesione è disposta con comunicazione del Presidente della Giunta.

3.3) Come fare per chiedere la partecipazione a Comitati di onore?

Per l'adesione ai comitati di onore valgono gli stessi principi e modalità indicate per i patrocini; in particolare nella domanda dovranno essere specificati l'elenco delle personalità e/o istituzioni alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni/personalità che hanno già formalizzato la adesione.